



**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA
APPARECCHIATURA DI COMPRESSIONE METANO
CIG B58440EC51**

DISCIPLINARE DI GARA

*Brescia Trasporti S.p.A.
Via San Donino, 30 - 25128 Brescia
Tel. 030.3061200
Mail: direzione@brescitrasporti-spa.it
PEC: brescitrasporti@legalmail.it
www.bresciamobilita.it*

*Soc. Unico - Capitale sociale € 11.628.000,00 i.v.
Registro Imprese di Brescia
Numero REA BS 411498
Codice Fiscale e P. IVA 03513620173
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte di Brescia Mobilità S.p.A.*



1. PREMESSE

- 1.1 Con Decisione dirigenziale a contrarre n. 11 del 23.1.2025, Brescia Trasporti S.p.A. (“**Brescia Trasporti**” e/o la “**Stazione Appaltante**”) ha determinato di indire procedura di gara aperta per la fornitura e posa in opera di una nuova apparecchiatura di compressione metano da collegare all’esistente impianto di erogazione metano per autotrazione ad uso privato ubicato in Brescia (BS), Via San Donino n. 30, presso il Deposito Autobus Brescia Trasporti S.p.A.”
- 1.2 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (il “**D.Lgs. 36/2023**” e/o il “**Codice**”), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, co.3, del Codice.
- 1.3 I tempi di conclusione della Procedura, come definiti dall’All. I.3 del Codice, sono fissati in 5 (cinque) mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara (il “**Bando di Gara**” o il “**Bando**”).
- 1.4, Il luogo di svolgimento del servizio è Brescia [codice NUTS ITC47]
CIG B58440EC51
Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del Codice): Ing. Claudio Garatti;
Direttore dell’esecuzione del contratto: Geom. Renato Apostoli.
Settore Appalti: Speciale

**LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATA PER IL GIORNO
14.3.2025 alle ore 13:00**

2. PORTALE DI E-PROCUREMENT

- 2.1 Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la Gara verrà interamente gestita attraverso il portale telematico di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità (la “**Piattaforma**”), raggiungibile all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/> ; maggiori informazioni sul funzionamento della Piattaforma sono disponibili nella sezione “*Manuali - guide*”, presenti nella homepage della stessa. Tramite la Piattaforma si accede alla Gara e alla relativa documentazione (la “**Documentazione di Gara**”).
- 2.2 La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.
- 2.3 In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle precitate circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione alla Gara, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga del termine di presentazione delle offerte per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,

tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la Gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione all'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della Piattaforma.

- 2.4** DigitalPA S.r.l., (il “**Gestore della Piattaforma**”), è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante all'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione della Piattaforma, nonché delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della stessa, assumendone ogni responsabilità al riguardo; il Gestore della Piattaforma è il responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- 2.5** La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte ed è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito della Procedura, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
- 2.6** La chiusura dei termini per la presentazione dell'offerta è effettuata automaticamente dalla Piattaforma ed avviene alla data e all'ora indicate nella Documentazione di Gara. L'ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico) del 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. Il plico telematico contenente l'offerta caricata sulla Piattaforma sarà accessibile alla Stazione Appaltante solo successivamente al termine per la presentazione dell'offerta.
- 2.7** La Piattaforma è, di regola, liberamente accessibile, anche in giorni festivi o feriali, senza limitazioni orarie; in ogni caso, la Stazione Appaltante non è responsabile per la continuità del servizio, né per l'operatività e la compatibilità della Piattaforma con i sistemi informativi hardware e software di coloro che vorranno partecipare alla Gara. Le operazioni di inserimento dell'offerta sulla Piattaforma rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.
- 2.8** Coloro che vorranno partecipare alla Gara dovranno presentare l'offerta caricando la documentazione necessaria sulla Piattaforma, previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali di accesso (User-ID e Password); la registrazione sulla Piattaforma è gratuita.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di gara (il “**Disciplinare**”);

3. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (il “**Capitolato Speciale d’Appalto**” o il “**Capitolato**” o il “**CSA**”);
4. Schema di Contratto;
5. *Allegato 1* - Documento di Gara Unico Europeo (“**DGUE Request**” - Richiesta di DGUE);
6. *Allegato 2* - Dichiarazione integrativa al DGUE - soggetti art. 94 co. 3 D.Lgs.36/2023;
7. *Allegato 3* - Dichiarazione ex art. 22 D.lgs. 231/2007 Antiriciclaggio;
8. *Allegato 4* - Modello di domanda di partecipazione;
9. *Allegato 5* - Modello di Dichiarazione possesso requisiti speciali;
10. *Allegato 6* - Modello del Patto d’integrità;
11. *Allegato 7* - Modello di offerta Economica;
12. *Allegato 7_bis* - Modello giustificazioni voci di prezzo e costo;
13. Codice Etico e di Comportamento di Brescia Trasporti e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati e reperibili sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”.

La Documentazione di Gara è disponibile sulla Piattaforma, alla pagina dedicata alla Procedura, link: <https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/3888>

3.2 CHIARIMENTI

- 3.2.1** È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica attraverso la Piattaforma, almeno **15 (quindici) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Superato tale termine, non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 3.2.2** Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione o con modalità diverse.
- 3.2.3** Ai quesiti si darà risposta scritta a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse generale, ad informare almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della relativa risposta nella sezione “FAQ” della Piattaforma, raggiungibile previo accreditamento con proprie credenziali.
- 3.2.4** La Piattaforma non invia alcuna segnalazione; pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma o il sito istituzionale.
- 3.2.5 Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate fuori termine e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

3.3 COMUNICAZIONI

- 3.3.1** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- 3.3.2** Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C. o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere, tempestivamente, segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo P.E.C. bsmobacquisti@legalmail.it , diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 3.3.3** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- 3.3.4** In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 3.3.5** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

- 4.1** L'Appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di una nuova apparecchiatura di compressione metano da collegare all'esistente impianto di erogazione metano per autotrazione ad uso privato, ubicato in Brescia (BS) in Via San Donino n. 30, presso il Deposito Autobus Brescia Trasporti S.p.A.

L'appalto è costituito da un unico lotto tenuto conto della natura della fornitura e delle relative opere accessorie e dell'effettiva impossibilità di frazionamento quantitativo e/o qualitativo della stessa, al fine di consentire di massimizzare l'efficacia delle prestazioni tramite un unico interlocutore in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione contenuti e certi.

Tabella 1 – Quantificazione economica dell'appalto

| Descrizione delle prestazioni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo stimato |
|---|------------|----------------------------------|-----------------|
| Fornitura con posa in opera di nuova apparecchiatura di compressione metano | 39340000-7 | P | Euro 482.779,08 |
| A) Importo totale soggetto a ribasso | | | Euro 481.979,68 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | Euro 799,40 |
| A) + B) Importo complessivo a base di gara | | | Euro 482.779,08 |

- 4.2** L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a 799,40 (Settecentonovantanove/40), tali costi non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, co.14, del Codice e sono impegnativi per la Stazione Appaltante che procederà a corrisponderli per le sole prestazioni effettivamente eseguite.
- 4.3** L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato complessivamente in Euro 35.676,70 (euro trentacinquemilaseicentoseptantasei/70, tali costi sono impegnativi per la Stazione Appaltante che procederà a corrisponderli per le prestazioni eseguite. Resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- 4.4** Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, per quanto concerne la posa in opera, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (il "**CCNL**") applicabile al personale impiegato nell'Appalto è: CCNL PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE METALMECCANICHE E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, identificato dal codice alfa numerico unico "**C011**". Si precisa che si intendono equivalenti al CCNL C011:
- (a) Il CCNL settore "Metalmecanico – Artigianato", identificato dal codice alfa numerico unico "**C030**";
 - (b) Il CCNL settore "Metalmecanico – Industria Piccole e Medie Imprese" identificato dal codice alfa numerico unico "**C018**".
- 4.5** Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante; in tal caso trova applicazione l'art. 11, co.4, del Codice.
- 4.6** L'appalto è aggiudicato "**a corpo**".
- 4.7** L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

5. DURATA DELL'APPALTO E RINNOVI

- 5.1** Il termine per la fornitura e relativa posa in opera è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei luoghi ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Resta fermo quanto previsto agli artt. 28

e 29 del CSA.

- 5.2** Le prestazioni oggetto dell'Appalto devono essere eseguite nel rispetto delle fasi e dei termini indicati nel CSA e relativi allegati, cui si rinvia.
- 5.3** Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni.

6 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7 REVISIONE PREZZI

- 7.1** A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione dell'Appalto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
- 7.2** Ai fini della determinazione e del calcolo della eventuale variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disagregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, che costituiranno pertanto la base per l'accertamento dell'eventuale aumento dei prezzi e la loro consistenza, sulla base dei codici CPV (Common Procurement Vocabulary) elencati nella tabella di cui al paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara.
- 7.3** La revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di validità del contratto ed una sola volta per ciascuna successiva annualità, secondo le modalità e previsioni previste nell'allegato II.2-bis al Codice.
- 7.4** Per tutto quanto non disciplinato si rinvia all'art. 60 del Codice.

8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 8.1** Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
- 8.2** Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
- 8.3** I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
- 8.4** I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

- 8.5** Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- 8.6** Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- 8.7** Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- 8.8** Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
- 8.9** Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d).

8.10 L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

9.2 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nel presente articolo.

(a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

(b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

(c) requisiti di ordine speciale di cui all'art.100 del D.Lgs. 36/2023, ossia:

1) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto. Si precisa che per l'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia, è necessaria l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di altri Stati membri di cui all'allegato II. 11 del Codice;

2) requisiti di capacità tecnico-professionale: aver eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, forniture, comprensive di relativa posa in opera, di apparecchiature di compressione metano, per soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo minimo pari ad Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- I.** certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- II.** contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- III.** attestazioni rilasciate dal soggetto privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- IV.** contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

3) possesso:

(a) di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001, nel settore EA/IAF 18**, in corso di validità. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.

(b) di un sistema conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14001 o equivalente (EMAS)**, nel settore **EA/IAF 18**, in corso di validità. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 o equivalente.

- 9.3** Il mancato possesso di uno o più dei sopraelencati requisiti è causa di esclusione del concorrente della procedura di affidamento.
- 9.4** Con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea, l'operatore economico e le imprese ausiliare dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Codice.
- 9.5** Per le finalità di cui al punto precedente, si allega richiesta di DGUE, denominata **"DGUE Request" (Allegato 1)**, ossia un documento elettronico i cui contenuti principali sono, a titolo non esaustivo: la descrizione della Stazione Appaltante, le informazioni relative alla procedura di affidamento, i criteri di esclusione e selezione stabili per la procedura stessa.
- 9.6** Nella fase di presentazione delle offerte l'Offerente deve presentare una risposta di DGUE in formato PDF denominato **"DGUE Response"**, ossia un documento elettronico i cui contenuti rispondono alle richieste della Stazione Appaltante espresse nella DGUE Request; in tale documento l'Offerente, oltre a riportare i relativi dati aziendali, deve indicare se soddisfa o meno i criteri di selezione ed esclusione richiesti, con indicazione delle relative "fonti" informative da cui è possibile ottenere le evidenze per dimostrare che i criteri sono soddisfatti. La procedura da seguire per la compilazione del DGUE Response è descritta nel **"Manuale EDGUE RESPONSE"**, rinvenibile tra i documenti di gara. Per eventuali problematiche tecniche è possibile contattare l'assistenza di Digital PA tramite apertura di un ticket nella sezione "supporto".
- 9.7** La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (il **"FVOE"**); a tal fine, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni per la comprova dei requisiti richiesti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
- 9.8** In sede di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art 35 co.5 bis, del Codice, i concorrenti trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art.99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- 9.9** Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono causa di esclusione automatica; la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertato previo contraddittorio scritto con l'operatore economico.
- 9.10** Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- 9.11** Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE Response la causa ostativa e, alternativamente:
- (a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - (b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
- 9.12** Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante
- 9.13** Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 9.14** Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
- 9.15** Non può avvalersi del self-clearing l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 9.16** Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
- 9.17** Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

- 10.1** I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

1) *Requisiti di idoneità professionale:*

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui di cui al punto 9.2 lett.(c), punto 1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

2) Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 9.2 lett.(c), punto 2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- b) il requisito di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, nel settore EA/IAF 18, in corso di validità di cui al precedente punto 9.2 lett.(c), punto 3), lett. (a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- d) il requisito di un sistema conforme alle norme europee della serie alla norma UNI EN ISO 14001:2015 di cui al precedente punto 9.2 lett.(c), punto 3), lett. (b), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

10.2 Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/consorziato allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, la Stazione Appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

11.1 1) *Requisiti di idoneità professionale:*

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui di cui al punto 9.2 lett.c.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

2) *Requisiti di capacità tecnico-professionale:*

- a) I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- b) Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

11.2 Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

12.1 Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 9.2, lett.(c), punti 2 e 3.

- 12.2** Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, o se serve ad entrambe le finalità e/o a migliorare l'offerta del concorrente.
- 12.3** Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
- 12.4** Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 12.5** Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
- 12.6** L'ausiliario deve:
- (a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - (b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - (c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
- 12.7** Il Concorrente allega all' Offerta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 12.8** È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
- (a) la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
 - (b) la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- 12.9** Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 12.10** Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante; contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- 12.11** Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura; la sostituzione può essere effettuata soltanto nel

caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta; il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

13.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. SUBAPPALTO

14.1 Il concorrente indica, nella specifica sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

14.2 Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

14.4. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali la stazione appaltante ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza alla Stazione Appaltante; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di

consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

- 14.4. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

- 15.1 L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ossia **Euro 9.655,58 (Novemilaseicentocinquantacinque/58)**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co.8, del Codice.
- 15.2 La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.
- 15.3 La fideiussione può essere rilasciata:
- (a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - (b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 15.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.isp
- 15.5 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 15.6 La garanzia fideiussoria deve poter essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co.1, del D.L. 14.12.2018, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 11.2.2019, n.12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, co. 1 del Codice.
- 15.7 Nelle more dell'adozione di piattaforme conformi ai criteri indicati al comma precedente, ai sensi della Delibera ANAC n. 606/2023, la verifica di autenticità delle polizze avverrà tramite modalità telematiche alternative, ossia:

- (a) attraverso un'apposita sezione all'interno del sito web dell'impresa emittente, dedicata alla verifica dell'autenticità della polizza in tempo reale;
- (b) nel caso in cui l'ente emittente non disponga del sito internet, sarà necessario a fornire l'indirizzo PEC dedicato.

15.8 Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi; in caso di inosservanza di tale termine si procederà con gli adempimenti di cui alla delibera stessa.

15.9 La fideiussione deve:

- (a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- (c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

15.10 Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

15.11 Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente inserisce nella documentazione amministrativa copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

15.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. GARANZIA DEFINITIVA

16.1 L'appaltatore, entro dieci giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo l'importo e nelle modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023; la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

16.2 La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

16.3 **Ai sensi dell'art. 117, co. 12, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concreto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanza; allo stato dell'arte, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui all'Allegato A, e presentata secondo la scheda tecnica 1.2 di cui all'Allegato B, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante <<Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni>>.**

16.4 La garanzia fideiussoria sarà considerata valida a condizione che:

(a) sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- (b) sia, ai sensi dell'art. 106, co.3, del Codice, emessa e firmata digitalmente sia dal contraente sia dall'istituto emittente e trasmessa in file .p7m/PADES;
- (c) il garante si obbliga, a semplice richiesta scritta della Società, ad effettuare il versamento del corrispettivo nel caso in cui la garanzia sia incamerata da parte della Stazione Appaltante;
- (d) il periodo di validità della garanzia copra per intero il periodo contrattuale;
- (e) il valore della fideiussione sarà pari al valore previsto dal precitato art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023.
- 16.5** Ai sensi dell'art. 117, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità.**
- 16.6** Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al paragrafo precedente, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- 16.7** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti paragrafi 16.5 e 16.6 quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, co. 3, del D.Lgs. 36/2023.
- 16.8** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti paragrafi 16.5, 16.6 e 16.7, qualora il concorrente posseda la certificazione **del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001, in corso di validità.**
- 16.9.** In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 16.10** Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 16.11** La garanzia fideiussoria deve poter essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co.1, del D.L. 14.12.2018, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 11.2.2019, n.12, conformi alle caratteristiche stabilite da AgID con provvedimento di cui all'art. 26, co. 1 del Codice.
- 16.12** Nelle more dell'adozione di piattaforme conformi ai criteri indicati al comma precedente, ai sensi della Delibera ANAC n. 606/2023, la verifica di autenticità delle polizze avverrà tramite modalità telematiche alternative, ossia:
- (a) attraverso un'apposita sezione all'interno del sito web dell'impresa emittente, dedicata alla verifica dell'autenticità della polizza in tempo reale;

(b) nel caso in cui l'ente emittente non disponga del sito internet, sarà necessario a fornire l'indirizzo PEC dedicato nella documentazione contrattuale.

- 16.13** Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi; in caso di inosservanza di tale termine si procederà con gli adempimenti di cui alla delibera stessa.
- 16.14** Il costo relativo alla garanzia fideiussoria è a carico dell'Appaltatore.
- 16.15** La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, co.8. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
- 16.16** La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 16.17** Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
- 16.18** Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 16.19** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
- 16.20** Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie definitive sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

17. POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE

- 17.1** Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che indennizzi la

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura in opera oggetto dell'appalto.

- 17.2** Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati e subiti dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e più in generale i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle opere.
- 17.3** Per il dettaglio dei suddetti obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore attinenti la decorrenza della copertura e i relativi massimali si veda l'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 18.1** I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 33,00 (trentatre/00), secondo le modalità di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 610 del 19.12.2023.
- 18.2** Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
- 18.3** Il concorrente allega nella busta amministrativa copia del versamento pagamento, che è verificato dalla Stazione Appaltante anche mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
- 18.4** In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, il pagamento del contributo deve essere effettuato da uno soltanto degli operatori economici riuniti.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 19.2** L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere caricata sul Portale telematico, previo accesso al profilo personale del concorrente, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione della stessa; non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse.
- 19.3** L'offerta presentata sarà ritenuta vincolante per una durata minima di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa l'offerente si impegna all'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente disciplinare di gara e nei documenti da essa richiamati.
- 19.4** I documenti costituenti l'offerta devono essere redatti - preferibilmente secondo i fac-simile allegati al Disciplinare di Gara - su carta intestata, datata e sottoscritta, (con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata) dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore, si rende necessario allegare la relativa procura.
- 19.5** I documenti costituenti l'offerta devono essere redatti in lingua italiana, privi di osservazioni, condizioni o riserve, e non dovranno recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata.

- 19.6** In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione, la Stazione Appaltante procederà a richiedere chiarimenti aventi valore di soccorso istruttorio.
- 19.7** Si precisa che il plico telematico contenente l'offerta si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio; si specifica che il limite di peso per ciascun file è di 15 mega.
- 19.8** La Piattaforma comunica al concorrente, all'indirizzo di P.E.C. indicato in sede di registrazione del profilo utente, la conferma di partecipazione alla procedura, con l'indicazione di un codice identificativo, di un token di partecipazione e del riepilogo della documentazione caricata con relativa dimensione in Kb; tale comunicazione costituisce prova di invio della busta telematica.
- 19.9** Si precisa che il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato; è onere del concorrente verificare il buon esito della trasmissione dell'offerta.
- 19.10** L'operatore economico nel Portale telematico ha la facoltà, nel tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, di sostituire la busta telematica presentata, procedendo a caricare nuova busta telematica in sostituzione della precedente ovvero di ritirare l'offerta presentata.

L'Offerta consta della seguente documentazione:

A. BUSTA AMMINISTRATIVA:

- I. **DGUE Response (Risposta di DGUE) ("All.1");**
- II. **dichiarazione integrativa al DGUE - soggetti art. 94 co. 3 D.Lgs. 36/2023 ("All. 2");**
- III. **dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio ("All. 3");**
- IV. **domanda di partecipazione** secondo il modello allegato ("All.4");
- V. **dichiarazione sostitutiva** cumulativa attestante il **possesso di requisiti** ("All. 5");
- VI. **copia documento attestante il pagamento** da effettuarsi, a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**, così come aggiornata dalla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023;
- VII. **patto d'integrità** secondo lo schema allegato ("All.6");
- VIII. **garanzia provvisoria** secondo quanto specificato all'art. 15 del Disciplinare, ed eventuali certificazioni in caso di presentazione della garanzia per importo ridotto;
- IX. *(eventuale, nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese)* dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI e dichiarazioni di cui agli All.1,2,3,4 rese da ciascun componente del raggruppamento;
- X. *(eventuale)* documentazione integrativa che dovesse ritenersi necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura.

B. BUSTA ECONOMICA: articolata come segue:

- I. **OFFERTA ECONOMICA**, resa preferibilmente secondo il modello allegato ("All.7") coerentemente alle prescrizioni indicate nei documenti della Procedura con espressa indicazione, in cifre e in lettere, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- (a) sconto unico offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, per la fornitura e posa in opera, pari ad Euro 481.979,68, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- (b) la stima dei costi della manodopera
- (c) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

II. GIUSTIFICAZIONI relative alle voci di prezzo e di costo tramite compilazione del modello allegato ("**All.7_bis**"). La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

- 19.11** L'offerta economica dovrà indicare altresì il proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
- 19.12** Sono inammissibili le offerte economiche parziali o che superino l'importo a base d'asta.
- 19.13** L'offerta non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.
- 19.14** Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- 19.15** La mancata compilazione di una o più voci dell'offerta economica determinerà l'inammissibilità della stessa in quanto "parziale".
- 19.16** In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e il valore espresso in lettere, la Stazione Appaltante darà prevalenza al valore espresso in lettere.

20. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 20.1** La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "*All. 4) - fac-simile domanda di partecipazione*", messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
- 20.2** Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare i propri dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede), e la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla Gara; in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà indicare i dati identificativi (ragione sociale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) di ciascun operatore economico partecipante – con eventualmente precisazione, in funzione della forma di partecipazione scelta, del ruolo, della quota percentuale di partecipazione e della quota percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico partecipante, con l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente ed a realizzare l'Appalto secondo le suddivisioni ivi indicate.
- 20.3** La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando:
 - 1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - 2. idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore; non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti.
- 20.4** Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come

ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta); se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

20.5 La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni deve essere presentata e sottoscritta:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico;
- (b) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria;
- (c) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: congiuntamente, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- (d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10.2.2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del D.L. 10.2.2009, n. 5: congiuntamente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da tutti i retisti che partecipano alla Procedura;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero congiuntamente, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da tutti i retisti che partecipano;
- (e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui **all'art. all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice: dal consorzio medesimo.**

20.6 La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo; il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00 (sedici/00)**, viene effettuato:

- (a) tramite il modello "F24", bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- (b) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- (c) per i concorrenti esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

(d) mediante l'utilizzo di una marca di bollo del valore di Euro 16,00 (sedici/00) il cui numero seriale dovrà essere indicato dal concorrente.

20.7 A comprova del pagamento dell'imposta di bollo, a seconda delle modalità adottate, il concorrente dovrà allegare copia:

(a) della ricevuta del versamento effettuato tramite modello "F24" dell'Agenzia delle Entrate;

(b) della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

(c) della ricevuta del bonifico bancario;

(d) del contrassegno in formato pdf; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

21.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, trattandosi di fornitura di beni aventi caratteristiche standardizzate.

21.2 Nel caso siano state presentate più offerte economiche uguali fra loro, si procederà all'affidamento a norma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

22.1 La prima seduta pubblica - accessibile da parte dei concorrenti da remoto, tramite la Piattaforma previo accesso al profilo personale con le credenziali fornite al momento della registrazione - avrà luogo alle **ore 10:00 del giorno 19.3.2025**.

22.2 Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. Parimenti, le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

22.3 La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla Procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

23.1 Il seggio di gara, (il "**Seggio di Gara**"), procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascun concorrente. Mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal Portale telematico.

23.2 Successivamente, il Seggio di Gara procederà a:

(a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto;

- (b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- (c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- (d) redigere verbale relativo alle attività svolte ed ammettere i partecipanti la cui documentazione risulti completa e corretta alla successiva fase della Procedura.

23.3 Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE OFFERTE ECONOMICHE

24.1 Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di Gara procederà all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi.

24.2 Il Seggio di Gara procederà a:

- (a) verificare la completezza e correttezza formale delle offerte economiche, ed in caso negativo ad escludere dalla procedura i concorrenti cui le stesse si riferiscono;
- (b) redigere verbale relativo alle attività svolte.

24.3 Qualora a seguito della trasmissione degli atti al RUP, siano individuate offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, il RUP procederà secondo quanto indicato al paragrafo successivo.

24.4 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di Gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 90, co. 1, del Codice - i casi di esclusione da disporre per presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari e offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, co. 4 del Codice.

25. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

25.1 Qualora in base a elementi specifici, l'offerta del primo graduato appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

25.3 Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

25.4 Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

25.5 Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, co. 5 e 6 del Codice, l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel complesso, inaffidabile.

25.6 Al verificarsi dell'esclusione, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

26. SOCCORSO ISTRUTTORIO

26.1 Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione relativa la documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

26.2 Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta l'offerta economica; non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla Procedura;
- b. la mancata presentazione di un'unica offerta per tutti i Lotti è causa di esclusione dalla Procedura;
- c. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- d. la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata allegazione o sottoscrizione del Patto di Integrità è sanabile;
- f. il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

26.3 Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

26.4 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

26.5 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

26.6 La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo eventuale allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni; i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 27.1** La proposta di aggiudicazione è formulata, dal Seggio di Gara ovvero dal RUP, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata nelle modalità di cui al precedente paragrafo 19.
- 27.2** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
- 27.3** Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il miglior offerente abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.
- 27.4** L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC; successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 27.5** Non si applicano i termini dilatori previsti all'art. 18, co. 3, del Codice, ai sensi e per gli effetti della relativa lett. d).
- 27.6** La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
- 27.7** Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 27.8** Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 28.1** Con riferimento a ciascuno dei Lotti, il conseguente contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 28.2** L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 28.3** La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la

comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

- 28.4** Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- 28.5** In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 28.6** Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CLAUSOLE E PATTUZIONI

- 29.1** Ai fini della formalizzazione del contratto nei confronti del miglior offerente, quest'ultimo sarà tenuto ad accreditarsi all'albo fornitori del Gruppo Brescia Mobilità accedendo al sito tramite l'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>.
- 29.2** Partecipando alla Procedura il concorrente dichiara:
- di conoscere, accettare e osservare tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni di cui alla Richiesta di Offerta ed ai documenti allegati e/o richiamati, ivi inclusi i seguenti documenti disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>:
 - Codice Etico e di comportamento della Stazione Appaltante;
 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Brescia Mobilità;
 - di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Patto d'Integrità della Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare di gara e di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole ivi contenute è causa di esclusione dalla Procedura, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della L. 190/2012.
 - di aver preso visione e accettare il documento di valutazione dei rischi interferenziali della Società disponibile sul sito istituzionale della stessa al seguente link: <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori>.
- 29.3** Il disciplinare di gara non costituisce impegno a contrarre per la Stazione Appaltante, che può, a suo insindacabile giudizio - anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della Procedura, o intervenute antecedentemente o successivamente alla conclusione della stessa - non procedere con l'affidamento, senza pretesa alcuna da parte dell'offerente.
- 29.4** L'Appalto potrà essere affidato anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dalla Stazione Appaltante e soddisfacente tutti i requisiti richiesti. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non affidare l'Appalto nel caso in cui le offerte risultino non convenienti, non idonee e/o non rispondenti alle esigenze che hanno reso necessaria l'indizione della Procedura.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 (il "D.Lgs. 104/2010"), gli atti della Procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima, n. 3 – 25121 Brescia, entro il termine di **30 (trenta) giorni** decorrenti:

- a) per quanto attiene al Disciplinare, dalla data di pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, co. 11, del Codice e dell'art. 2, co. 6, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- b) per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, dalla relativa ricezione;
- c) in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'appaltatore e dovranno essere assolte, entro la data di sottoscrizione dell'ordine, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

33. PRIVACY

33.1 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle società del Gruppo Brescia Mobilità – previo accordo di contitolarità – per le finalità connesse all'indagine di mercato ed eventuale successiva predisposizione del contratto.

33.3 Partecipando alla presente procedura, il concorrente dichiara di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale al link: <https://www.bresciamobilita.it/informativa-generale>.

33.4 La richiesta in oggetto non determina il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

34. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale;
- 2) schema di contratto;

- 3) DGUE Request (Richiesta di DGUE), (“**All. 1**”);
- 4) dichiarazione integrativa al DGUE - soggetti art. 94 co. 3 D.Lgs. 36/2023, (“**All. 2**”);
- 5) dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio, (“**All. 3**”);
- 6) domanda di partecipazione, (“**All. 4**”);
- 7) dichiarazione sostitutiva cumulativa attestante il possesso di requisiti, (“**All. 5**”);
- 9) schema di patto d’integrità (“**All. 6**”);
- 10) modello di Offerta Economica (“**All. 7**”)
- 11) Modello giustificazioni voci di prezzo e costo (“**All.7_bis**”)

Brescia Trasporti S.p.A.
Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Claudio Garatti
(Documento Informatico firmato digitalmente)